

Convegno di **martedì 16 luglio 2019**, presso la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce  
- Palazzo Capris.

## **“PAT: gli errori da evitare ...”**

(avv. Marco Briccarello)

Buonasera a tutti.

Come prima cosa permettetemi di **ringraziare** le colleghe Serena DENTICO e Francesca IMARISIO per avermi coinvolto in questa iniziativa e, più in generale, per l'enorme lavoro che fanno per la nostra Associazione.

E, ovviamente, grazie a VOI per essere qui ad ascoltarmi.

Come avrete letto, io devo parlarvi degli errori da evitare nel processo amministrativo telematico.

Vi tranquillizzo subito. Qui in Piemonte siamo abbastanza bravi nel processo telematico. Tant'è che le pronunce del nostro TAR in materia di PAT sono relativamente poche.

Ciò detto, entriamo subito nel merito del mio intervento.

Gli errori che si possono commettere nel PAT sono essenzialmente riconducibili a **due categorie**:

- la *prima*, relativa a errori che potremmo definire "MATERIALI", cioè riguardanti gli incumbenti che devono essere materialmente eseguiti nel PAT;
- e la *seconda*, relativa a errori "CONCETTUALI", ossia a quegli errori che implicano l'interpretazione di specifiche norme poste alla base del PAT.

**1.** Partiamo dall'esame degli **errori MATERIALI**, perché è indubbiamente il tema più semplice da trattare.

**-a)** Tutti sappiamo che dal 2017, con la piena operatività del PAT, gli atti del processo possono essere depositati in giudizio SOLO IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO, che deve essere redatto:

- innanzitutto, NEI FORMATI INDICATI NELLE SPECIFICHE TECNICHE del PAT di cui all'art. 12 dell'allegato A) al D.P.C.M. 16.2.2016, n. 40 (recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), e cioè: **-1)** in **PDF-A**, ossia il PDF OTTENUTO DALLA

**TRASFORMAZIONE DI UN DOCUMENTO TESTUALE** (di solito, un **WORD**). Si tratta, **cioè** del c.d. **file “nativo digitale”**; -2) in **TXT**, ossia in un testo senza formattazione; -3) in **RTF**, ossia in un testo formattato (cioè con una particolare impaginazione e una elevata sicurezza dai *virus*); -4) in **WinZIP** o **WinRAR**, ossia in un archivio compresso – cioè di dimensioni (peso) ridotte – dei formati precedenti;

- e **SENZA RESTRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI “COPIA E INCOLLA”**.

**Ma che succede se non rispettiamo queste indicazioni?** Ad esempio inserendo nell’atto parti di testo in cui non la possibilità di fare “copia e incolla”?

Di recente se ne è occupato il **T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, ordinanza 11.2.2019, n. 285**. In quel caso, il ricorso era redatto in parte nel formato PDF / PDF-A testuale (cioè con la possibilità di copiare e incollare il testo; il c.d. *file “nativo digitale”*) e in altra parte nel formato PDF immagine (in cui non c’è la possibilità di copiare e incollare il testo; ossia la c.d. “scansione”).

In questa situazione, il TAR milanese ha stabilito che così facendo il ricorso:

- **NON RISPETTA LE SPECIFICHE TECNICHE** del P.A.T.;

- **LEDE L’OBBLIGO DI CHIAREZZA** di cui all’art. 3 c.p.a.;

- **RENDE** particolarmente **COMPLESSA LA VERIFICA**, da parte del Giudice, **DEL RISPETTO DEI LIMITI DIMENSIONALI** degli atti di cui al d.P.C.S. 22.12.2016;

- ed è dunque **“PALESEMENTE IRREGOLARE”**, al punto da essere **ALLO STATO INIDONEO A PRODURRE EFFETTI CIRCA LA PRONUNCIA SULLA DOMANDA CAUTELARE**.

Per fortuna, però, l’irregolarità in questione è **SANABILE** mediante riedizione in un nuovo *file* secondo i formati accettati, la ri-notifica e il nuovo deposito. Fatto questo, il Collegio potrà poi provvedere sulla domanda cautelare.

**-b)** Un secondo tipo di errore materiale, connesso con quello appena illustrato – potremmo dire che è un suo ***“parente”*** – riguarda la **FIRMA** apposta sugli **ATTI PROCESSUALI**.

**-b.1)** Le specifiche tecniche sopraricordate (**art. 6, comma 5 e art. 12, comma 6 del D.P.C.M. n. 40/2016**) prescrivono che tale firma sia in **FORMATO PADES-BES**. Si tratta cioè di un **FORMATO DIVERSO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO** – PCT, in cui la firma ha il formato **CADES**. In studio, per ricordarci la differenza, diciamo: **PAT – PADES**, dove il punto comune è la ***“P”***, e Civile – **CADES**, dove in comune c’è la ***“C”***.

**E se mi confondo e le inverto? Cioè, che succede se uso la firma CADES nel PAT?**

Anche in questo caso la giurisprudenza ritiene che vi sia una MERA IRREGOLARITÀ SANABILE, con l'avvertenza PERÒ che IN MANCANZA DI REGOLARIZZAZIONE il ricorso sarà dichiarato INAMMISSIBILE (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-Quater, ordinanza 30.5.2019, n. 6847).

Il T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 18.4.2019, n. 880, si è addirittura spinto a sostenere che le firme digitali PADES e CADES sarebbero ENTRAMBE AMMESSE ED EQUIVALENTI nel PAT, analogamente a quanto hanno ritenuto le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, 27.4.2018, n. 10266, per il Processo civile telematico – PCT.

Su questo, IO PERÒ SONO SCETTICO, perché nel PAT c'è una specifico norma che disciplina il formato della sottoscrizione, senza ammettere alcuna forma di equivalenza (del mio avviso è anche il T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 25.6.2019, n. 1556, anche se tratta incidentalmente la questione, senza prendere una posizione di natura decisoria).

**-b.2)** Un altro errore che posso fare è NOTIFICARE un ricorso in formato CARTACEO e non ricordarmi di apporre previamente anche la firma digitale e di salvare il relativo *file*. In questo caso, mi troverò nei guai al momento del DEPOSITO, in quanto non avrò un atto conforme alle specifiche tecniche per il deposito, in quanto – appunto – PRIVO DI UNA VALIDA FIRMA DIGITALE.

Ma anche in questo caso è una MERA IRREGOLARITÀ SANABILE con la rinnovazione della notifica e del deposito (qui lo ha detto proprio il nostro T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. II (Limongelli), ordinanza 9.5.2018, n. 537, e sentenza 21.8.2018, n. 965).

**-c)** Velocemente ... è poi molto importante COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODULO DI DEPOSITO PAT. È infatti recentemente capitato:

- che un collega non abbia riportato bene gli estremi anagrafici dei ricorrenti nel modulo (tant'è che in epigrafe il nome di ciascun ricorrente era uguale al suo cognome, cioè: "ROSSI ROSSI", "VERDI VERDI", ecc.);

- e che a fronte di ciò il T.A.R. abbia ritenuto INSUSSISTENTI I PRESUPPOSTI PER PROVVEDERE ALLA TUTELA CAUTELARE MONOCRATICA E ALLA FISSAZIONE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, decreto presidenziale 11.2.2019, n. 1038).

**-d)** Infine, sempre per evitare “*errori materiali*”, bisogna prestare **ATTENZIONE AI LIMITI DIMENSIONALI** e a **COSA FARE QUANDO ABBIAMO DEPOSITI VOLUMINOSI**, cioè con molti documenti o con documenti molto pesanti.

L’art. 8 delle specifiche tecniche (d.p.c.m. 40/2016) e il decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato 23.12.2016, n. 154 stabiliscono:

- che, *di regola*, i limiti dimensionali per i depositi telematici sono pari a **10 MB** per singolo *file* e **30 MB** per ogni modulo spedito a mezzo p.e.c.;

- e che quando si va **oltre i 30 MB e fino a 50 MB** necessità di avvalersi del caricamento in “**upload**” (in questo caso, la dimensione del singolo file caricato non può superare i 30 MB).

### **E quando supero anche i 50 MB?**

Niente paura! Il **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-bis, decreto 8.1.2019, n. 44**, chiarisce che in questo caso (cioè quando il deposito supera complessivamente i 50 MB) occorre – necessariamente – procedere al **FRAZIONAMENTO degli atti/documenti IN PIÙ DEPOSITI separati**.

### **2. Veniamo ora all'esame degli errori CONCETTUALI.**

A mio avviso, i temi più “caldi” sono 2:

- le NOTIFICHE A MEZZO PEC;

- e il LIMITE ORARIO DEL DEPOSITO (cioè se scade alle 12 o alle 24).

**-A)** Quanto alle **NOTIFICHE A MEZZO P.E.C.**, la prima cosa da guardare – e anche la più dibattuta in giurisprudenza – è **DA DOVE PRENDERE L’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO/NOTIFICATO**.

L’**art. 3-bis della legge n. 53/1994** ci dice che l’indirizzo del destinatario della notifica deve risultare da “PUBBLICI ELENCHI”.

### **Ma quali sono questi “pubblici elenchi”?**

La norma di riferimento è l’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012, n. 189. Non ve la cito nel dettaglio perché fa venire mal di testa, in quanto è un continuo rinvio ad altre norme. Vi segnalo solo che dalla lettura di questa disposizione si evince che nell’attuale sistema ci sono più registri recanti gli indirizzi p.e.c. Si tratta precisamente:

-1) del **DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO**, che però ad oggi non è ancora attivo;

-2) del **REGISTRO PP.AA.**, tenuto dal MINISTERO della Giustizia, CONTENENTE gli indirizzi p.e.c. delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (a norma dell'art. 16 comma 12 del d.l. 179/2012);

-3) del **REGISTRO DELLE IMPRESE**;

-4) dell'INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – **INIPEC** (imprese e professionisti);

-5) del **REGINDE**, CONTENENTE gli indirizzi p.e.c. degli APPARTENENTI AGLI ENTI PUBBLICI, dei PROFESSIONISTI iscritti in Albi e degli AUSILIARI DEL GIUDICE.

-6) Ci sarebbe poi anche il **REGISTRO IPA**, che dal 2014 è stato però ESPUNTO dal novero dei "PUBBLICI ELENCHI".

Ed è questo uno dei casi più controversi. Il nodo principale è:

- che succede se notifico a un indirizzo preso dall'IPA?

- e se notifico a un indirizzo preso dall'IPA perché nel REGISTRO PP.AA. non c'è l'indirizzo del destinatario (perché cioè l'Amministrazione è rimasta inerte e non lo ha comunicato)?

Come vi dicevo, la giurisprudenza ha molto dibattuto sul punto.

A fronte di un **ORIENTAMENTO MOLTO RIGOROSO** RISALENTE al **2017**, che **ESCLUDEVA** la validità di tale notifica, si registra **dal 2018 in avanti** una **CERTA APERTURA**. In particolare, Cons. di Stato, Sez. V, 12.12.2018, n. 7026:

- ha stabilito che l' "Indice IPA" è un **pubblico elenco** in via generale;

- e ha pertanto ritenuto **valida** la **notifica a mezzo p.e.c. all'indirizzo tratto**, appunto, dal suddetto "Indice IPA", e non solo dagli elenchi "INI PEC" o dal "ReGIndE".

Ciò A MAGGIOR RAGIONE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE destinataria della notifica telematica **NON HA COMUNICATO** altro e diverso **INDIRIZZO** p.e.c. DA INSERIRE negli elenchi del Ministero della Giustizia (cioè NEL REGISTRO PP.AA.).

Ancora più di recente il principio è stato **CONFERMATO** da Cons. di Stato, Sez. III, 27.2.2019, n. 1379.

ANCHE LA GIURISPRUDENZA DI MERITO sembra andare in questa direzione:

- **T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. III, 18.2.2019, n. 218**;

- **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 4.2.2019, n. 562**.

TUTTAVIA, vi sono ANCHE VOCI DISCORDANTI: **T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 11.2.2019, n. 102**, secondo cui per la notifica a mezzo p.e.c. è valido solo l'indirizzo estratto dai pubblici elenchi espressamente indicati nell'art. 16-ter del d.l. 189/2012, in cui non c'è l'Indice IPA.

Infine, in una POSIZIONE MEDIANA rispetto ai suddetti contrapposti orientamenti, vi segnalo la recentissima sentenza del **T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 11.6.2019, n. 1426**, RESA SU UN RICORSO PROPOSTO DALL'UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI E DALLA CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA, OLTRE CHE DA ALCUNI COLLEGHI LOCALI.

**In quel caso**, il giudizio è stato promosso per vedere **accertare l'inottemperanza del Comune di Catania rispetto all'obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un valido indirizzo p.e.c. su cui ricevere le notifiche, in modo da farlo inserire nel Registro PP.AA.**

Il T.A.R. sul punto ha stabilito:

- che l'indirizzo estratto da IPA NON È VALIDO ai fini della notifica, COSÌ COME l'indirizzo estratto dal PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE;

- e che IN MANCANZA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO PP.AA. LA NOTIFICA POTRÀ ESSERE FATTA SOLO CON MODALITÀ CARTACEE, e non a mezzo p.e.c.

In ragione di ciò il T.A.R. Sicilia ha DURAMENTE CESURATO IL COMPORTAMENTO OMISSIVO serbato dal Comune, richiamando la giurisprudenza del **C.G.A.R.S. 12.4.2018, n. 216**, e l'ha pure CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE di lite.

**Riepilogando:**

- oggi sembra farsi strada un orientamento più permissivo, che ammette la notifica all'indirizzo tratto dall'IPA;

- tuttavia, a fronte anche di pronunce di segno contrario – e soprattutto, in difetto di una novella legislativa – è **consigliabile una condotta processuale PRUDENZIALE**, che comporta cioè il preventivo controllo della pubblicazione dell'indirizzo sul REGISTRO PP.AA., tralasciando il REGISTRO IPA e il PORTALE ISTITUZIONALE dell'Ente.

-7) Sempre in tema di notifiche a mezzo p.e.c., merita poi un cenno la sentenza della **Cass. civ., Sez. III, 8.2.2019, n. 3709**, che **non** qualifica l'INI PEC come un pubblico elenco valido per le notifiche “in proprio” a norma della legge n. 53/1994.

In particolare, la sentenza in questione afferma – erroneamente – che solo la notifica effettuata dal difensore (a norma della legge n. 53/94) all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace, mentre ove la stessa venga effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.

Probabilmente, la Cassazione ha confuso il pubblico elenco INI-PEC (ad oggi riconosciuto dalla vigente normativa come pubblico elenco valido per estrapolare gli indirizzi p.e.c. dei destinatari in caso di notifica effettuata ai sensi della legge n. 53/1994) con l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA (che – come abbiamo visto poco fa – dal 19.8.2014 non è più considerato pubblico elenco valido per attingere l'indirizzo p.e.c. del destinatario in caso di notifica in proprio eseguita *ex lege* n. 53/1994).

Questa statuizione è stata aspramente criticata da più parti, tant'è che con la lettera del 5.3.2019, il CNF ha chiesto al Primo Presidente della Cassazione di “*valutare le modalità di intervento idonee a porre rimedio all'accaduto*”.

Al momento NON risulta ANCORA pervenuta una RISPOSTA “UFFICIALE” da parte della Cassazione. Tuttavia, con due ordinanze, emesse successivamente alla citata sentenza n. 3709/2019, la Cassazione ha CAMBIATO INDIRIZZO, CORREGGENDO L'ERRORE PRECEDENTE. In particolare, la Corte ha stabilito che nel registro INI-PEC confluiscono sia gli indirizzi di PEC degli Ordini o Collegi professionali, sia quelli del Registro delle imprese e che pertanto l'indirizzo PEC presente nel ReGIndE è necessariamente lo stesso di quello che si rinviene nell'elenco INI-PEC (Cass. civ., Sez.VI, 9.4.2019, n. 9893 e 9897).

-8) Infine, sempre in tema di notifiche telematiche, va segnalata anche la sentenza della Corte Costituzionale, sentenza 9.4.2019, n. 75, secondo cui è tempestiva la notifica a mezzo p.e.c. effettuata tra le ore 21.00 e le ore 23.59 dell'ultimo giorno utile. La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che quando la notifica eseguita con modalità telematiche e la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notifica si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Segnatamente, la Consulta ha evidenziato che la *ratio* del divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 è quella di tutelare il diritto al riposo del destinatario nella fascia oraria dalle 21 alle 24, e che ciò:

- GIUSTIFICA la *fiction* per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) – è

differito, PER IL DESTINATARIO, alle ore 7 del giorno successivo (a norma dell'art. 147 c.p.c. che vieta le notifiche dopo le 21 e prima delle ore 7);

- ma NON GIUSTIFICA anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica NEI RIGUARDI DEL MITTENTE, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa (è una LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA).

In sostanza, osserva la Corte, **non è corretto assimilare le notifiche telematiche** (che il sistema permette di effettuare in qualunque momento) **a quelle tradizionali** (legate all'apertura degli uffici), in quanto vi è proprio una **DIVERSITÀ DI SISTEMA**.

Differenza che nel processo CIVILE telematico si coglie ancora meglio con riferimento alla tempestività del termine di DEPOSITO telematico, per cui l'**art. 16-bis comma 7 del d.l. n. 179/2012**) stabilisce che il "*deposito È TEMPESTIVAMENTE ESEGUITO QUANDO LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA È GENERATA ENTRO LA FINE DEL GIORNO DI SCADENZA e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile*"

**-B)** Quest'ultima affermazione della Corte ci dà l'*assist* per passare all'ULTIMO ARGOMENTO della mia relazione, e cioè **il LIMITE ORARIO DEL DEPOSITO NEL GIORNO DI SCADENZA DELL'ATTO: si deve fare entro le ore 12 o entro le ore 24?**

Partiamo dalla NORMA: l'**art. 4 delle norme di attuazione al CPA (ALL. 2 al D.LGS. 104/2010)**:

- al **COMMA 2**, stabilisce che "*Nei casi in cui il codice prevede il DEPOSITO di atti o documenti SINO AL GIORNO PRECEDENTE LA TRATTAZIONE DI UNA DOMANDA IN CAMERA DI CONSIGLIO, il deposito deve avvenire entro le ORE 12.00 dell'ultimo giorno consentito*";

- e, al **COMMA 4**, stabilisce che "*È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo*".



Quest'ultima disposizione è molto OGGETTO DI UN CONTRASTO INTERPRETATIVO e la GIURISPRUDENZA, anche del Consiglio di Stato, NON È UNIVOCA. In particolare:

-a) un PRIMO ORIENTAMENTO ritiene che il DEPOSITO effettuato OLTRE LE ORE 12.00 DELL'ULTIMO GIORNO UTILE ai fini del rispetto dei termini stabiliti dall'art. 73 c.p.a. dovrebbe considerarsi ESEGUITO IL GIORNO SUCCESSIVO, e sarebbe dunque TARDIVO (in questo senso, **Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; C.G.A.R.S., sez. giurisd., 7 giugno 2018, n. 344**);

-b) mentre secondo ALTRO ORIENTAMENTO cui la possibilità di eseguire il DEPOSITO telematico sarebbe invece sempre assicurata FINO ALLE ORE 24.00 DELL'ULTIMO GIORNO UTILE, dovendosi dunque il deposito telematico considerare perfezionato e TEMPESTIVO CON RIGUARDO AL GIORNO SENZA RILEVANZA PRECLUSIVA CON RIGUARDO ALL'ORA, mentre la previsione che fa slittare al giorno successivo i depositi effettuati oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno starebbe solo a significare che, per le controparti, i termini per contestare gli atti depositati oltre le 12.00 decorrono dal giorno successivo, a garanzia del loro diritto di difesa (così **Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309; id., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4833**).

NEL 2019 IL CONTRASTO NON SI È RISOLTO:

- per **T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. III, sentenza 4.1.2019, n. 7** e **T.A.R. Liguria – Genova, Sez. II, sentenza 18.2.2019, n. 129**, vale il limite delle ORE 24;

- mentre per **T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. I, sentenza 20.3.2019, n. 339** il limite è alle ORE 12.

Vi segnalo però che il **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24.5.2019, n. 3419** ha aderito all'orientamento secondo cui *“la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ORE 24 dell'ultimo giorno consentito”*, chiarendo che NELL'ASSETTO ATTUALE DEL PROCESSO TELEMATICO MANCA LA PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI DEPOSITARE ENTRO LE ORE 12.00 IN VISTA DELL'UDIENZA PUBBLICA, come invece accade per i depositi in vista della trattazione camerale già fissata.

Inoltre, precisa il Consiglio di Stato, IN TERMINI SISTEMATICI questa conclusione è rafforzata e trova conforto nei più recenti orientamenti della Corte costituzionale (sentenza 9 aprile 2019, n. 75, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 *septies* del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta)”, di cui abbiamo parlato poco fa.

**TUTTAVIA**, APPENA **POCHI GIORNI PRIMA**, LA **SEZIONE VI** HA STABILITO L'**ESATTO CONTRARIO** (Consiglio Di Stato, Sez. VI, 7.5.2019, n. 2921).

**A mio avviso**, la tesi che ammette il deposito sino alle **ore 24:00** è più **CORRETTA** e conforme al dettato normativo e alle altre disposizioni di sistema.

**TUTTAVIA, VISTO IL PERSISTENTE CONTRASTO**, anche in questo caso – così come per le notifiche a mezzo p.e.c. – è bene **tenere una condotta PRUDENZIALE** e **RISPETTARE** il limite delle **ORE 12.00**.

Vi ringrazio!

avv. Marco Briccarello